

Regolamento Pagamento Quota Annuale di Iscrizione

APPROVATO IN CONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 16/12/2015

AGGIORNAMENTO: APPROVANTO IN CONSIGLIO NELLA SEDUTA n. 2/18 DEL 02/03/2018

Secondo quanto stabilito dall'art. 50 RD n. 2537 del 23/10/1925 e dall'art. 2 della L. n. 536 del 03/08/1949, "il mancato pagamento dei contributi di cui agli art. 37 e 18 R.D. n. 2537/25 e all'art. 7 D.LGS.LGT n. 382 del 23/11/1944 dà luogo a procedimento disciplinare

VISTO

- L'Art. 18 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli Iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.
 - I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli Iscritti per le spese di cui al presente articolo.
- L'Art. 37 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli
 dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari determina il
 contributo annuale da corrispondersi da ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed
 eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del
 pagamento del contributo;
- L'Art. 7 D.LGS.LGT n. 382 del 23/11/1944, che reca norme relative alle tasse e contributi che possono essere stabiliti dal Consiglio dell'Ordine a carico degli iscritti all'Albo;
- L'Art. 2 L. n. 536 del 03/08/1949:
 - 1 I contributi stabiliti...a favore degli Ordini..., anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
 - 2 Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionali, osservate le forme del procedimento disciplinare.
 - 3 La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".
- L'Art. 8 DPR n. 137 del 07/08/2012:
 - 1 "Presso i Consigli dell'Ordine.... sono istituiti Consigli di Disciplina Territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo."
 -omissis.....
 - 11- "Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare e i riferimenti ai Consigli dell'Ordine.... Si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di Disciplina."
- Codice Deontologico:
 - Art 20.1: "L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
 - Art 20.2: "L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine."

CONSIDERATO CHE

- ogni anno le attività legate alla gestione delle situazioni determinate dall'inadempienza di colleghi, cioè che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione, privano il nostro Ordine di risorse che potrebbero essere utilizzate per lo svolgimento di iniziative a vantaggio di tutti gli Iscritti;
- 2. per ogni Iscritto all'Ordine, la segreteria versa, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando così un disavanzo:
 - la quota associativa al CNI;
 - la quota associativa alla Federazione Ingegneri delle Marche.
- 3. tale comportamento è disdicevole, anche sotto il profilo deontologico, nei confronti dei colleghi che provvedono, regolarmente e nei termini temporali previsti, a quanto stabilito dalla legge;

AL FINE DI

- intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli Iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale;
- promuovere un'ampia collaborazione per il buon funzionamento dell'Ordine, la cui attività è sempre rivolta ad un miglioramento dei servizi e delle attività per gli Iscritti

SI ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'Iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 del D.Lgs.Lgt 23 novembre1942, della Legge 03 agosto 1949 n. 536.

ARTICOLO 2

La quota decorre dal 01 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno, non è assolutamente frazionabile, né rateizzabile.

ARTICOLO 3

Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione all'Albo gli iscritti con oltre 50 anni laurea

ARTICOLO 4

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'Iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

Le richieste di cancellazione, riferite all'anno in corso, pervenute entro il 31 gennaio non determinano il pagamento della quota annuale.

La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione, se non sussistono le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla Osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla Osta, verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

ARTICOLO 5

Il pagamento della quota dovrà avvenire a scelta mediante una delle seguenti modalità:

- a. bollettino MAV emesso dall'Istituto di Credito convenzionato con l'Ordine, che sarà recapitato per posta ordinaria, prima della data di scadenza, a ciascun Iscritto presso il domicilio risultante all'Albo dell'Ordine.
- sistema di pagamenti telematici PagoPA, specificando nella causale la tipologia di contributo e anno di riferimento – Nominativo, numero e sezione di iscrizione all'Albo (Quota iscrizione 2018-Nome Cognome-A000)

ARTICOLO 6

Indipendentemente dalla causa, l'Iscritto non riterrà questo Ordine responsabile della mancata notifica dell'avviso di pagamento (MAV o qualsiasi tipo di strumento utilizzato per la riscossione) della quota annuale. Pertanto la mancata notifica dell'avviso di pagamento non può costituire per l'Iscritto giustificato motivo di mancato o ritardato pagamento della quota, che dovrà essere corrisposta nei termini stabiliti dai successivi articoli tramite bonifico bancario (specificando nella causale: Tipologia di contributo e anno di riferimento - Nominativo e numero di iscrizione all'Albo) o direttamente presso la segreteria, se non diversamente disposto dal Consiglio tramite apposita delibera.

ARTICOLO 7

Le scadenze di pagamento della quota, le modalità di versamento, l'importo della quota annuale ed eventuali maggiorazioni per ritardato pagamento sono stabilite ogni anno dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.

Il Consigliere Tesoriere informa annualmente gli iscritti, in via preventiva, delle scadenze previste nel presente Regolamento o delle eventuali successive modificazioni.

ARTICOLO 8

La Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno di riferimento, se non diversamente stabilito da apposita delibera, invierà un sollecito di pagamento agli inadempienti.

L'invio del sollecito di pagamento avverrà a mezzo P.E.C. all'indirizzo risultante all'Albo dell'Ordine. In caso di indisponibilità dell'indirizzo PEC, l'invio avverrà a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio risultante all'Albo dell'Ordine.

Il sollecito di pagamento notificherà ogni conseguenza cui l'Iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 9

La nota di sollecito, espressamente prevista dall'articolo 7, costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico al deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale per l'avvio del procedimento disciplinare, prescritto dall'articolo 9, con eventuale aggravio di spese e costi a carico dell'Iscritto, come i maggiori costi sostenuti per il recapito dell'avviso all'Iscritto che non abbia comunicato all'Ordine indirizzo P.E.C. e di domicilio validi ed aggiornati.

ARTICOLO 10

Il mancato pagamento della quota associativa comprensiva degli eventuali aggravi e maggiorazioni entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di settembre dell'anno di riferimento, se non diversamente

stabilito da apposita delibera, comporterà il deferimento automatico al Consiglio Territoriale di Disciplina per l'avvio automatico del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925 e dell'art. 2 della L. 536/1949, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina.

Entro il giorno lavorativo successivo alla data di cui al comma 1 del presente articolo, la Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine, nella prima seduta utile e legalmente costituita dopo il termine fissato dal precedente comma, secondo le modalità previste dal R.D. 2537/1925, dovrà deliberare il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale, e trasmettere gli atti al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Il Consiglio dell'Ordine non potrà addurre motivazioni per ritardare il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale, fatta eccezione per importanti ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate nel verbale.

In qualsiasi momento successivo il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale, il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.

ARTICOLO 11

L'Iscritto che provvede al pagamento della quota oltre la data di cui all'art. 10 comma 3 dell'anno di riferimento, onde evitare deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale per l'avvio del procedimento disciplinare, dovrà fare esplicita richiesta alla Segreteria dell'Ordine, entro la data di convocazione del Consiglio dell'Ordine disposta dell'art. 10 comma 3, trasmettendo la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale comprensive degli eventuali aggravi e maggiorazioni previsti.

ARTICOLO 12

Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno di cui all'art. 10 comma 1 dell'anno di riferimento e fino al saldo della stessa verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine. (vidimazione parcelle professionali, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, Commissioni, validazione dei crediti formativi, ecc.).

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvierà procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto moroso e ne comunicherà l'esito al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine prende atto del provvedimento disciplinare determinato dal Consiglio Territoriale di Disciplina.

In caso di sospensione, la reintegrazione dell'Iscritto avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio dell'Ordine con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata prova dell'avvenuto versamento della quota, il cui mancato pagamento ha determinato la sospensione, nonché delle ulteriori quote, maggiorazioni e spese maturate fino alla data della richiesta, come descritto all'art. 7 comma 1 e all'art. 9 del presente Regolamento. Il Consiglio dell'Ordine trasmette la richiesta di reintegrazione al Consiglio di Disciplina Territoriale.

La sospensione per morosità viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di disciplina.

Il Consiglio dell'Ordine prende atto della revoca del provvedimento disciplinare determinato dal Consiglio Territoriale di Disciplina.

ARTICOLO 14

Il Consiglio a seguito dell'adozione del presente regolamento, avvierà i procedimenti di cui all'artt. 8, 9, e 10, nei confronti degli Iscritti attualmente debitori.